



# MANUALE OPERATIVO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PROCEDURA ELETTORALE PER LA ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI LUCCA

## ELEZIONI 2015

### SOMMARIO

#### 1. Premessa

#### 2. Indizione dei comizi elettorali

#### 3. L'Ufficio elettorale

#### 4. Elettorato attivo e passivo

##### 4.1 Elettorato attivo

##### 4.2 Elettorato passivo

##### 4.3 Requisiti per la candidatura

#### 5. Preparazione candidature, formazione delle liste e sottoscrizioni

##### 5.1 Candidatura a Presidente della Provincia

##### 5.2 Candidatura a Consigliere provinciale. Formazione delle liste

##### 5.3 Le sottoscrizioni

##### 5.4 Rappresentanza di entrambi i generi nelle liste dei candidati a Consigliere provinciale

##### 5.5 Denominazione delle liste e contrassegno elettorale

#### 6. Presentazione delle candidature

##### 6.1 Dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente della Provincia

##### 6.2 Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati a Consigliere provinciale

##### 6.3 Rinuncia alla candidatura

##### 6.4 Materiale presentazione della candidatura a Presidente della provincia e delle liste a Consigliere provinciale

#### 7. Esame delle candidature

##### 7.1 Verifica dei termini di presentazione

##### 7.2 Verifica delle sottoscrizioni e del numero dei presentatori

##### 7.3 Verifica del numero dei candidati a Consigliere provinciale

##### 7.4 Verifica delle candidature

##### 7.5 Esame della denominazione delle liste e dei contrassegni elettorali

##### 7.6 Completamento esame delle candidature



## 8. Indicazioni preliminari alle operazioni di voto

- 8.1 Designazione dei rappresentanti di lista o di candidato Presidente e loro facoltà
- 8.2 Sede delle operazioni di voto
- 8.3 Adempimenti preliminari e indicazioni per la costituzione del seggio elettorale
- 8.4 Compiti e poteri del Presidente di seggio.
- 8.5 Funzioni del vice Presidente
- 8.6 Compiti del segretario e degli scrutatori.

## 9. La propaganda elettorale

### 10. Svolgimento delle operazioni di votazione

- 10.1 Costituzione del seggio elettorale
- 10.2 Votazioni
- 10.3 Modalità di espressione del voto per il candidato Presidente della Provincia
- 10.4 Modalità di espressione del voto per i candidati alla carica di Consigliere provinciale
- 10.5 Operazioni di scrutinio
- 10.6 Materiale elettorale
- 10.7 Proclamazione alla carica di Presidente della provincia
- 10.8 Proclamazione alla carica di Consigliere provinciale
- 10.9 Provvedimento di presa d'atto del risultato elettorale
- 10.10 Decadenza dalla carica di Presidente della Provincia
- 10.11 Decadenza dalla carica di Consigliere provinciale

## 11. Disposizioni finali

redatto in applicazione della Legge 7 Aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e successive modifiche e integrazioni

## **1 – PREMESSA**

Il presente manuale definisce, ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”, e s.m.i. la disciplina del sistema elettorale della Provincia di Lucca. Il procedimento elettorale è più specificamente dettagliato nelle circolari n. 32/2014 e 35/2014 del Ministero dell’Interno che definiscono le linee guida per lo svolgimento delle elezioni di secondo grado.

Le consultazioni elettorali per l’elezione del Presidente e del Consiglio per la Provincia di Lucca sono indette per il giorno 20 settembre 2015 dalle ore 8,00 alle ore 20,00 presso il seggio elettorale unico costituito nella Sala Tobino del Palazzo Ducale – Cortile Carrara – Lucca.

## **2 – INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI**

Il procedimento elettorale è avviato dal Presidente della Provincia con il decreto di indizione dei comizi elettorali per l’elezione del Presidente della provincia e per l’elezione del Consiglio provinciale di Lucca almeno 40 giorni precedenti la data fissata per lo svolgimento delle elezioni.

Il decreto di indizione dei comizi elettorali è pubblicato all’albo pretorio informatico e nell’apposita sezione del sito dell’ente e trasmesso ai Comuni della provincia per la pubblicazione in ciascun albo. Il decreto dovrà rimanere pubblicato fino alla data delle elezioni.

Il procedimento elettorale si conclude con la proclamazione degli eletti.

## **3 – L’UFFICIO ELETTORALE**

Presso la Provincia è costituito l’Ufficio elettorale composto da un responsabile e da componenti scelti tra il personale dipendente dalla Provincia.

La costituzione dell’Ufficio elettorale avviene con decreto del Presidente della Provincia da adottarsi al momento dell’adozione del decreto di indizione dei comizi elettorali.

L’Ufficio elettorale provvede al compimento di tutte le operazioni elettorali tra cui quelle preliminari, quelle relative all’esame delle candidature e quelle di proclamazione dei risultati

Il responsabile dell’Ufficio elettorale è individuato nella figura del Segretario Generale ed i componenti tra i dirigenti, funzionari o dipendenti dell’ente.

Il decreto di composizione dell’Ufficio Elettorale, come tutti gli atti relativi alle elezioni, è pubblicato sul sito internet della Provincia in apposita sezione.

Il responsabile dell’Ufficio elettorale è responsabile del procedimento elettorale.

Il Presidente della Provincia può in ogni momento provvedere a modificare e/o sostituire il decreto di nomina dei componenti per sopravvenuto impedimento di uno di essi.

## **4 – ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO**

### **4.1 Elettorato attivo**

Ai sensi dell’articolo 1, commi 58 e 69, della L. 56/2014, la base elettorale per l’elezione del Presidente della provincia e dei Consiglieri provinciali è rappresentata dall’insieme dei Consiglieri e dei Sindaci dei Comuni della provincia di Lucca, in carica alla data del 35° giorno antecedente quello della votazione.

Per la corretta individuazione del corpo elettorale, i Segretari comunali dei Comuni del territorio provinciale fanno pervenire all'Ufficio elettorale costituito presso la Provincia, tramite PEC tra il 34° e il 32° giorno antecedente le elezioni, ovvero tra il 17 e il 19 agosto, un'attestazione con l'elenco e le generalità complete (nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita) del Sindaco e di ciascun Consigliere comunale in carica al 35° giorno antecedente le elezioni, ovvero al 16 agosto 2015. Oltre ai dati anagrafici, i Segretari dovranno trasmettere anche le data di decorrenza e di scadenza della carica.

Ogni cambiamento nel corpo elettorale tra il 35° giorno e il giorno prima della votazione dovrà essere immediatamente comunicato dal Segretario comunale, all'Ufficio elettorale costituito presso la Provincia di Lucca.

Non possono far parte del corpo elettorale gli organi non elettivi nominati per la provvisoria amministrazione del Comune.

Il numero aggiornato degli elettori, come risultante dal provvedimento dell'Ufficio elettorale di determinazione del corpo elettorale, sarà pubblicato sul sito internet della Provincia entro il 21 agosto 2015 a seguito dell'esame delle attestazioni degli aventi diritto al voto trasmesse dai Comuni all'Ufficio elettorale della Provincia.

#### **4.2. Elettorato passivo**

Sono eleggibili alla carica di Presidente della Provincia, purché non sussistano situazioni di incandidabilità a norma dell'art. 10 del D.Lgs 31 dicembre 2012, n. 235 e di ineleggibilità a norma dell'art. 60 del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000:

- i Sindaci dei Comuni della Provincia il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni (art. 1, comma 60, della L. 56/2014)
- i Consiglieri provinciali uscenti limitatamente a queste prime elezioni (art. 1, comma 80, della L. 56/2014)

Sono eleggibili alla carica di Consigliere provinciale, purché non sussistano situazioni di incandidabilità a norma dell'art. 10 del D.Lgs 31 dicembre 2012, n. 235 e di ineleggibilità a norma dell'art. 60 del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000:

- i Sindaci dei Comuni della Provincia in carica alla data delle elezioni (art. 1, comma 69, della L. 56/2014)
- i Consiglieri dei Comuni della provincia in carica alla data delle elezioni (art. 1, comma 69, della L. 56/2014)
- i Consiglieri provinciali uscenti limitatamente a queste prime elezioni (art. 1, comma 80, della Legge 56/14)

Non godono dell'elettorato passivo il Presidente e i Consiglieri provinciali che, per motivi diversi, si sono dimessi dalla carica prima della fine del mandato.

#### **4.3 Requisiti per la candidatura**

Per le cause di ineleggibilità e incandidabilità si rinvia alle disposizioni vigenti in quanto applicabili.

Nessun candidato, rispettivamente alla carica di Presidente o di Consigliere provinciale, può accettare la candidatura in più liste.

I Sindaci ed i Consiglieri provinciali uscenti possono presentare la propria candidatura sia alla carica di Presidente che di Consigliere.

Il candidato che sia eletto contemporaneamente Presidente della Provincia e Consigliere provinciale è proclamato eletto alla carica di Presidente della Provincia ed il seggio di Consigliere provinciale, in sede di proclamazione, è attribuito al candidato della medesima lista che ha ottenuto la maggior cifra individuale ponderata.

## **5 – PREPARAZIONE CANDIDATURE, FORMAZIONE DELLE LISTE E SOTTOSCRIZIONI**

### **5.1 Candidatura a Presidente della Provincia**

Del candidato a Presidente deve essere indicato il cognome, nome, il luogo e la data di nascita, il Comune presso cui ricopre la carica di Sindaco ovvero l'indicazione di essere consigliere provinciale uscente.

La candidatura a Presidente della Provincia deve essere sottoscritta, a norma dell'art. 1, comma 61, della L. 56/2014, da almeno il 15 % degli aventi diritto al voto con arrotondamento all'unità superiore qualora il relativo numero contenga una cifra decimale ed accompagnate dalla dichiarazione di accettazione della candidatura.

Il numero degli aventi diritto al voto è quello risultante dal provvedimento dell'Ufficio elettorale di determinazione del corpo elettorale.

### **5.2. Candidatura a Consigliere provinciale. Formazione delle liste**

Le liste di candidati al Consiglio provinciale deve essere composta da un numero di candidati non inferiore alla metà e non superiore al numero totale dei consiglieri da eleggere e contrassegnati da un numero progressivo. Pertanto il numero di Consiglieri di ciascuna lista deve essere non inferiore a 6 e non superiore a 12.

Le liste, sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto (art. 1, comma 70 Legge 56/14) con arrotondamento all'unità superiore qualora il relativo numero contenga una cifra decimale, devono essere corredate di contrassegno elettorale di forma circolare – sia in forma grafica che descrittiva – ed accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione delle candidature

Di tutti i singoli candidati deve essere indicato il cognome, nome, il luogo e la data di nascita, la carica ricoperta (Sindaco o Consigliere comunale), il Comune presso cui sono stati eletti ovvero l'indicazione di essere un Consigliere provinciale uscente.

Il numero degli aventi diritto al voto è quello risultante dal provvedimento dell'Ufficio elettorale di determinazione del corpo elettorale.

### **5.3 Le sottoscrizioni**

Sono sottoscrittori gli aventi diritto al voto alle elezioni provinciali, così come determinati con il provvedimento dell'Ufficio elettorale di determinazione del corpo elettorale.

Il numero dei sottoscrittori delle candidature a Presidente e delle liste dei Consiglieri provinciali deve essere calcolato come specificato rispettivamente ai punti 5.1 e 5.2.

La circolare 32/2014 del Ministero dell'interno esprime l'avviso che “i candidati non possono sottoscrivere le liste o le candidature a Presidente, né della propria lista o candidatura, né di altre liste o candidature concorrenti per la medesima elezione”. Quindi i candidati a Consigliere

provinciale possono sottoscrivere la candidatura a Presidente della Provincia e i candidati a Presidente possono sottoscrivere la lista dei candidati a Consigliere.

Nessun avente diritto al voto può sottoscrivere, rispettivamente per ciascuna elezione, più di una candidatura a Presidente e più di una dichiarazione di presentazione di lista a Consigliere provinciale.

Nel caso di doppia sottoscrizione di più liste per la medesima elezione o di più candidature a Presidente, è considerata valida la sottoscrizione autenticata prima.

Per ogni sottoscrittore va indicato il nome, cognome, luogo e data nascita. Va altresì indicato il Comune, appartenente al territorio della provincia, nel quale sono stati eletti, con la specificazione della carica rivestita (Sindaco o Consigliere comunale).

La firma di ogni sottoscrittore, in ogni caso, deve essere autenticata a norma dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni:

L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

I presentatori che non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ai soggetti previsti all'art. 14 della L. 53/90. Delle dichiarazioni è redatto apposito verbale da allegare alla dichiarazione.

#### **5.4 Rappresentanza di entrambi i generi nelle liste dei candidati a Consigliere provinciale**

La Legge n. 56/2014 (commi 71 e 72) prevede anche delle disposizioni a tutela della rappresentanza di genere nelle liste, ma tali disposizioni non si applicano per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012 n. 215, cioè dalla data del 26 dicembre 2012.

#### **5.5 Denominazione delle liste e contrassegno elettorale**

Ciascuna lista è identificata da una denominazione caratterizzante e tale da non ingenerare equivoci e deve essere corredata da contrassegno elettorale di forma circolare al cui interno possono essere contenuti, anche in forma composita, simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale o europeo o nel consiglio regionale toscano. Qualora il contrassegno contenga tali simboli, deve essere depositato un atto di autorizzazione all'uso da parte del presidente o segretario o rappresentante legale, a livello nazionale o regionale o provinciale, del partito o gruppo politico in questione, autenticato ai sensi dell'articolo 14 della legge 53/1990.

I contrassegni non devono essere tra loro confondibili, non possono riportare simboli o diciture tradizionalmente usati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi, pena la loro riconsiderazione.

Il contrassegno deve essere presentato in triplice esemplare cartaceo e su supporto informatico per essere riprodotto sulle schede elettorali

## **6 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE**

### **6.1 Dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente della Provincia**

La candidatura alla carica di Presidente della Provincia è presentata all'Ufficio elettorale con la dichiarazione redatta sul modello appositamente predisposto.

Su tale modello sono indicati, in particolare:

- a) la candidatura alla carica di Presidente della Provincia redatto come indicato al punto 5.1;
- b) due delegati di lista, di cui uno effettivo e uno supplente, scelti tra i Sindaci o i Consiglieri dei Comuni della provincia – anche presentatori di lista o candidato -, incaricati di assistere alla attribuzione della numerazione progressiva mediante sorteggio delle candidature e di designare i rappresentanti di lista presso il seggio elettorale. In mancanza di designazione dei delegati, ogni eventuale comunicazione relativa agli atti del procedimento sarà fatta ai candidati Presidente della provincia che potranno direttamente svolgere le suddette attività dei delegati;
- c) la sottoscrizione da parte dei presentatori di lista nelle modalità previste dal punto 5.3.

Alla dichiarazione di presentazione di candidatura è allegata la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura contenente la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità e di ineleggibilità previste dalla legge redatto sul modello appositamente predisposto.

## **6.2 Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati a Consigliere provinciale**

La lista dei candidati alla carica di Consigliere provinciale è presentata all'Ufficio elettorale con la dichiarazione redatta sul modello appositamente predisposto.

Su tale modello sono indicati, in particolare:

- a) la lista dei candidati alla carica di Consigliere provinciale come indicato al punto 5.2;
- b) la denominazione della lista e il contrassegno;
- c) due delegati di lista, di cui uno effettivo e uno supplente, scelti tra i Sindaci o i Consiglieri dei Comuni facenti parte della provincia – anche presentatori di lista o candidati -, incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di designare i rappresentanti di lista presso il seggio elettorale. In mancanza di designazione dei delegati, ogni eventuale comunicazione relativa agli atti del procedimento sarà fatta ai capilista delle liste dei candidati per le elezioni del Consiglio provinciale che potranno direttamente svolgere le suddette attività dei delegati;
- d) la sottoscrizione da parte dei presentatori di lista nelle modalità previste dal punto 5.3.

Alla dichiarazione di presentazione di candidatura della lista dei candidati a Consigliere provinciale sono allegate:

- le dichiarazioni autentiche di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere provinciale contenenti la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., di ogni candidato consigliere attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità e di ineleggibilità previste dalla legge e di non aver accettato la candidatura in altra lista;
- il contrassegno della lista in triplice esemplare cartaceo e su supporto informatico.

## **6.3 Rinuncia alla candidatura**

La rinuncia alla candidatura è presentata con le stesse modalità e negli stessi termini dell'accettazione.

## **6.4 Materiale presentazione della candidatura a Presidente della Provincia e delle liste a Consigliere provinciale**

La presentazione delle candidature –intesa come loro “materiale” consegna- deve essere fatta, ai sensi dell’art. 1, commi 61 e 73, della L. 56/2014, ad almeno uno dei componenti dell’ufficio elettorale costituito presso la provincia dalle ore 8 alle ore 20 del 30 agosto e dalle ore 8 alle ore 12 del 31 agosto (21° e 20° giorno antecedente la votazione).

Dato il carattere di specialità della normativa in materia di procedimenti elettorali non è ammessa la presentazione di documenti mediante fax o posta elettronica.

Il componente dell’Ufficio elettorale rilascia dettagliata ricevuta degli atti presentati, indicando tra l’altro il giorno e l’ora di presentazione della lista, prendendone anche nota sugli atti, utilizzando il modello appositamente predisposto.

Il componente dell’Ufficio elettorale non può rifiutarsi di ricevere le candidature e i relativi allegati, anche se li ritiene irregolari o se siano presentati tardivamente, purché indichi, sia sulla ricevuta, sia sugli atti, l’ora della ricezione.

Il componente dell’Ufficio elettorale ricevente può prendere nota dell’identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati, ovvero dei delegati di lista che presentano la lista per eventuali comunicazioni.

## **7 – ESAME DELLE CANDIDATURE**

### **7.1 Verifica dei termini di presentazione**

Per ciascuna elezione, le candidature a Presidente della Provincia, ovvero le liste dei candidati a Consigliere provinciale sono ammesse ovvero ruscate con provvedimento del responsabile dell’ufficio elettorale, da adottarsi entro e non oltre il 15° giorno antecedente la votazione.

L’ufficio elettorale verifica, in base alle annotazioni effettuate al momento della presentazione della candidatura, se la candidatura/lista sia stata presentata nei termini di legge ruscando quelle che non siano state presentate nei termini.

### **7.2 Verifica delle sottoscrizioni e del numero dei presentatori**

L’Ufficio elettorale accerta che le firme dei sottoscrittori siano state apposte con le modalità e forme previste al punto 5.3, depennando i sottoscrittori che non rispondano ai requisiti.

Successivamente accerta che il numero dei presentatori corrisponda al 15 % degli aventi diritto al voto, in caso di elezione alla carica di Presidente della Provincia, ovvero corrisponda al 5 % degli aventi diritto al voto, in caso di elezione del Consiglio provinciale, ruscando la candidatura/lista che non raggiunge il numero dei sottoscrittori richiesto.

### **7.3 Verifica del numero dei candidati a Consigliere provinciale**

L’Ufficio elettorale verifica che ciascuna lista presenti il numero minimo e massimo di candidati a Consigliere provinciale prescritti dall’art. 1, comma 70, della L. 56/2014, ovvero da almeno 6 e da non più di 12 candidati.

Se i candidati presenti sono in numero inferiore al minimo, l’Ufficio elettorale provvede alla ruscazione della lista.

Se la lista contiene un numero di candidati superiore al massimo, i nominativi in eccedenza vengono ricusati dalla lista in base all'ordine di presentazione della lista stessa.

#### **7.4 Verifica delle candidature**

Sono cancellati dalla candidatura a Presidente e dalla lista dei candidati a Consigliere:

- a) i candidati per cui manchi o sia incompleta la dichiarazione di accettazione della candidatura formalizzata nelle modalità di cui ai punti 6.1 e 6.2;
- b) i candidati rispetto ai quali si accerti l'esistenza di una delle condizioni di incandidabilità ai sensi dell'art. 10 e 12 del D.Lgs. n. 235 del 2012 o di ineleggibilità ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 267/2000;
- c) i candidati per cui si accerti la mancanza della qualifica di Sindaco o Consigliere comunale di uno dei Comuni della provincia ;
- d) i candidati Sindaci alla carica di Presidente della Provincia il cui mandato scada entro i diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni;
- e) i candidati già inclusi in altre liste presentate in giorno o ora precedente;
- f) i candidati per cui si accerti la mancata qualifica di Consigliere provinciale uscente.

Se per effetto delle cancellazioni di cui sopra il numero dei candidati in lista si riduce al di sotto del numero minimo prescritto, il responsabile dell'Ufficio elettorale dispone la ricusazione della lista.

Nel caso in cui, per effetto di cancellazione di singoli candidati, la lista già ridotta ai sensi del precedente punto 7.3 non raggiunga il numero minimo di candidati prescritto, non si procede a depennare dalla lista i nominativi in eccedenza.

#### **7.5 Esame della denominazione delle liste e dei contrassegni elettorali**

L'Ufficio elettorale verifica che la denominazione e il contrassegno elettorale assegnati ad ogni lista sia conforme ai requisiti indicati al punto 5.5. e alle disposizioni di legge vigenti e abbia carattere distintivo rispetto a quella delle altre liste presentate per la stessa elezione e ne chiede tempestivamente la regolarizzazione o la modifica.

In presenza di denominazioni di lista prive di carattere distintivo, le relative modifiche sono richieste seguendo l'ordine di presentazione.

Il contrassegno che non rispetta le prescrizioni deve essere sostituito dal presentatore della lista, previo invito dell'Ufficio elettorale, pena la definitiva ricusazione della lista. In caso di sostituzione del contrassegno aderendo all'invito dell'Ufficio elettorale, tutte le sottoscrizioni e i restanti atti eventualmente prodotti con il precedente contrassegno sono considerati validi, ove regolari per ogni altro aspetto.

#### **7.6 Completamento esame delle candidature**

Entro il 18° giorno antecedente le votazioni, l'Ufficio elettorale completa l'esame delle candidature a Presidente e delle liste di candidati al Consiglio provinciale comunicandone subito l'esito ai delegati indicati o in alternativa ai candidati Presidente e ai capolista.

Qualora si siano evidenziate irregolarità sanabili o per ogni eventuale integrazione istruttoria, così come per l'eventuale sostituzione del contrassegno, l'Ufficio elettorale può assegnare un termine massimo di 24 ore, decorso inutilmente il quale la candidatura o la lista deve essere definitivamente ricusata.

L'Ufficio elettorale deve concludere l'attività, adottando i provvedimenti definitivi di ammissione o ricasazione di liste o candidature, entro il termine massimo del 5 settembre (15° giorno antecedente la votazione).

Lo stesso giorno o il giorno successivo l'Ufficio elettorale convoca i delegati e procede al sorteggio per la collocazione dei candidati e delle liste sulle schede di votazione

Entro il 12 settembre (8° giorno antecedente la votazione), le candidature e le liste, secondo l'ordine risultante dal relativo sorteggio effettuato dall'Ufficio elettorale, devono essere pubblicate sul sito internet della Provincia.

## **8 – INDICAZIONI PRELIMINARI ALLE OPERAZIONI DI VOTO**

### **8.1.Designazione dei rappresentanti di lista o di candidato Presidente e loro facoltà**

I delegati di lista o, ove questi non siano designati, i capolista e i candidati a Presidente, hanno la facoltà di individuare due rappresentanti di lista o di candidato Presidente, di cui uno effettivo ed uno supplente. I delegati di lista possono designare anche se stessi come rappresentanti di lista.

La designazione dei rappresentanti di lista o di candidato Presidente è effettuata con dichiarazione sottoscritta dai delegati di lista o di candidato Presidente autenticata nei modi di legge.

La designazione di cui sopra è trasmessa all'Ufficio elettorale costituito presso la provincia entro le ore 15 del giorno precedente la data fissata per le elezioni oppure direttamente al seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto.

I rappresentanti di lista o di candidato Presidente, previa identificazione, hanno diritto di assistere alle operazioni elettorali.

Il rappresentante di lista o del candidato Presidente presso il seggio può anche non essere elettore della consultazione, purché sia in possesso dell'elettorato attivo per la Camera dei Deputati da dimostrare con l'esibizione al Presidente del seggio della tessera elettorale.

### **8.2 Sede delle operazioni di voto**

Le operazioni di voto hanno luogo presso la sede legale della Provincia di Lucca, Cortile Carrara , sala Tobino.

La sala è predisposta individuando gli spazi dedicati all'espressione del voto, nel rispetto della legislazione vigente anche in materia di accesso degli elettori affetti da disabilità.

Durante le operazioni di votazione, hanno la possibilità di accedere nella sala individuata solo i componenti del seggio elettorale, gli aventi diritto al voto per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di voto ed i rappresentanti di lista.

### **8.3 Adempimenti preliminari e indicazioni per la costituzione del seggio elettorale**

L'Ufficio elettorale provvede alla stampa delle schede elettorali, in colori diversi a seconda della fascia demografica del Comune di appartenenza degli aventi diritto al voto unitamente al registro degli elettori.

Il seggio elettorale, unico per tutto il territorio provinciale, provvede alle operazioni di votazione e di scrutinio.

Il seggio elettorale è costituito, nell'ambito dell'Ufficio elettorale, con provvedimento del responsabile dell'Ufficio elettorale ed è composto da un dirigente o funzionario dell'Ente, con

funzione di Presidente, e da quattro funzionari o impiegati dell'ente stesso, di cui uno con funzione di segretario. Uno degli scrutatori, a scelta del Presidente, assume le funzioni di vice Presidente. Per la validità delle operazioni del seggio devono essere sempre presenti almeno tre componenti, fra i quali il Presidente o il vice Presidente.

Il diritto di voto per le elezioni può essere esercitato nell'unico seggio elettorale costituito, nella sede e nella giornata individuata con il decreto di convocazione dei comizi elettorali e negli orari previsti, senza alcuna possibilità di deroga, neanche in caso di sopravvenuto e motivato impedimento all'esercizio del diritto di voto.

L'elettore impossibilitato ad esprimere il voto presso il seggio elettorale perché ricoverato in luogo di cura nel territorio provinciale, su propria espressa richiesta, può votare in un seggio volante composto da due componenti del seggio elettorale. I componenti del seggio volante dovranno garantire tutti gli accorgimenti per garantire la segretezza del voto.

#### **8.4 Compiti e poteri del Presidente del seggio.**

Il Presidente, udito in ogni caso il parere degli altri componenti del seggio elettorale, decide su:

- difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali;
- reclami, anche orali e proteste;
- contestazione e nullità dei voti.

Il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio è attribuito al giudice amministrativo.

Il Presidente può disporre un servizio di presidio e vigilanza con personale provinciale qualificato.

La forza pubblica non può entrare nella sala della votazione se non lo richiede il Presidente. Tuttavia in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate vicinanze, la forza pubblica può entrare nella sala e farsi assistere anche senza richiesta del Presidente. Non possono entrare invece se il Presidente vi si oppone.

In casi eccezionali, il Presidente di sua iniziativa, può disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala della votazione anche prima che comincino le operazioni. Il Presidente deve disporre l'intervento della forza pubblica quando a richiederlo siano tre componenti del seggio elettorale.

Il Presidente, se ha timore che il procedimento elettorale possa essere turbato, uditi i componenti del seggio, può disporre l'allontanamento dalla sala degli elettori che hanno già votato.

#### **8.5 Funzioni del vice Presidente**

Il vice Presidente del seggio elettorale coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.

Il Presidente, o il vice Presidente, deve essere sempre presente a tutte le operazioni di votazione svolte dal seggio elettorale.

#### **8.6 Compiti del segretario e degli scrutatori.**

Il segretario assiste il Presidente in tutte le operazioni del seggio. In particolare:

- a) compila il verbale delle operazioni del seggio;
- b) nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, insieme agli altri componenti del seggio elettorale registra i voti espressi;

- c) confeziona il plico contenente il verbale, le liste della votazione e gli altri atti delle operazioni di voto e scrutinio;
- d) trasmette all'Ufficio elettorale i verbali e le tabelle di scrutinio redatti alla conclusione delle operazioni del seggio elettorale.

Gli scrutatori gestiscono le operazioni di voto, autenticano le schede elettorali, identificano gli elettori, svolgono le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate.

L'autenticazione delle schede consiste nell'apposizione, all'interno dell'apposito riquadro collocato nella parte esterna della scheda, della firma o sigla di uno scrutatore e del timbro dell'amministrazione provinciale. Tale operazione viene svolta nel pomeriggio antecedente la votazione oppure alle ore 6 del mattino del giorno della votazione.

## **9 – LA PROPAGANDA ELETTORALE**

Considerata la particolarità e limitatezza del corpo elettorale non può essere applicata la disciplina della propaganda elettorale mediante pubbliche affissioni (Legge n. 212/1956).

I candidati a Consigliere provinciale o a Presidente della Provincia, da cittadini e al di fuori delle funzioni istituzionali (senza usare mezzi, risorse, personale e strutture della pubblica amministrazione) possono compiere attività di propaganda.

## **10 – SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE**

### **10.1 Costituzione del seggio elettorale**

Il seggio elettorale può essere costituito nel pomeriggio del giorno antecedente al giorno fissato per le elezioni o alle ore 6 del mattino del giorno della votazione.

Alle operazioni di costituzione del seggio possono presenziare i rappresentanti di lista.

All'atto della costituzione del seggio, gli scrutatori contano le schede elettorali e autenticano un numero di schede corrispondente a quello del numero degli elettori risultante dal provvedimento di determinazione del corpo elettorale.

Le schede autenticate vengono riposte o custodite, a cura del Presidente del seggio elettorale, in luogo sicuro e vengono da questi riprese nel giorno fissato per le elezioni.

Il Presidente di seggio verifica che nella sede di voto siano affissi i manifesti elettorali.

### **10.2 Votazioni**

Le votazioni hanno luogo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del giorno 20 settembre 2015.

Per essere ammesso alla votazione ciascun elettore deve esibire un documento di riconoscimento in corso di validità o, in alternativa può essere riconosciuto per conoscenza personale da parte di uno dei componenti del seggio. Gli estremi del documento di identificazione o la firma del componente del seggio che attesta l'identità dell'elettore sono apposti sulla lista sezionale accanto al nome dell'elettore. Inoltre, uno degli scrutatori prende nota nella lista sezionale che l'elettore ha votato.

L'elettore che, ai sensi della legislazione vigente, debba considerarsi fisicamente impedito, previa certificazione medica, può esprimere il voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore a sua scelta.

All'elettore verranno consegnate due schede: una per esprimere la preferenza alla carica di Presidente della Provincia e una per la carica di Consigliere provinciale.

La scheda, del colore relativo al Comune in cui sono in carica, viene consegnata aperta dal Presidente del seggio elettorale ed è riconsegnata chiusa dopo l'espressione del voto. Per esprimere il voto viene consegnata una penna biro nera o blu che sarà riconsegnata unitamente alla scheda ripiegata. Nel caso in cui la scheda riconsegnata risulti "deteriorata", cioè con vizi tipografici o con altre macchie o strappi provocati involontariamente dall'elettore, viene consegnata all'elettore un'altra scheda, previa restituzione della scheda deteriorata che dovrà essere immediatamente eliminata, prendendone nota nel verbale.

Alle operazioni di voto, come anche in occasione di quelle di scrutinio, devono essere sempre presenti almeno tre componenti del seggio; possono assistere i rappresentanti di lista, che hanno facoltà di chiedere la verbalizzazione di eventuali irregolarità riscontrate durante le stesse.

Le operazioni di voto si concludono alle ore 20; tuttavia, se a quell'ora vi siano ancora degli elettori nei locali del seggio, questi ultimi dovranno essere ammessi alla votazione anche oltre il predetto orario.

### **10.3 Modalità di espressione del voto per il candidato Presidente della Provincia**

Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati alla carica di Presidente che viene ponderato ai sensi dell'art. 1, commi 32, 33 e 34, della L. 56/2014.

L'elettore può esprimere il proprio voto facendo una croce sul nominativo del candidato stampato sulla scheda.

### **10.4 Modalità di espressione del voto per i candidati alla carica di Consigliere provinciale**

Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati che viene ponderato ai sensi dell'art. 1, commi 32, 33 e 34, della L. 56/2014., apponendo una croce sul relativo contrassegno.

L'elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per uno dei candidati scrivendo il cognome del candidato nella riga tratteggiata stampata nel riquadro della lista e sopra il contrassegno.

Nel caso di omonimia nella stessa lista dovranno essere indicati nome e cognome del candidato al quale l'elettore vuole conferire la propria preferenza.

### **10.5 Operazioni di scrutinio**

Lo scrutinio a discrezione del Presidente del seggio ha inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto oppure alle ore 8 del giorno successivo alla votazione. Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti di lista. Il seggio elettorale provvederà in primo luogo allo scrutinio per l'elezione del Presidente, terminato il quale procederà allo scrutinio per l'elezione dei Consiglieri provinciali.

Prima dell'inizio dello scrutinio il seggio elettorale provvede a:

- a) verificare che il numero delle schede votate corrisponda esattamente al numero degli elettori che hanno votato tenuto conto di eventuali schede non ritirate e annotate nel verbale e nella lista sezionale;
- b) contare le schede non votate, che devono corrispondere esattamente al numero degli elettori che non hanno votato.

Le schede non votate sono conservate e sigillate.

Ai fini dello scrutinio, uno scrutatore estrae dall'urna la scheda e la consegna al Presidente, che enuncia l'espressione di voto e la passa al segretario. Quest'ultimo proclama nuovamente il voto espresso, ne prende nota a verbale e nelle tabelle dello scrutinio. La scheda scrutinata viene riposta unitamente a quelle non usate e non siglate. I risultati dello spoglio sono man mano raccolti e riassunti nella tabella dello scrutinio composta da un numero di "tabelline" pari a quello delle fasce demografiche dei comuni della provincia; in ciascuna di esse verrà presa nota dei voti attribuiti con le schede della rispettiva fascia.

Le schede non contenenti espressioni di voto sono annullate sul retro dal Presidente e da uno scrutatore con l'apposizione della firma e del timbro dell'amministrazione provinciale.

Sono dichiarati nulli i voti contenuti in schede che:

- a) non sono quelle autenticate dal seggio elettorale;
- b) non consentono di risalire in maniera univoca alla volontà dell'elettore (ad esempio, perché sono stati apposti segni di voto su più contrassegni di lista o su più candidati Presidente o perché sono stati scritti i nomi di più candidati Consiglieri provinciali della stessa lista o di più liste);
- c) contengono scritte o altri segni di chiara riconoscibilità del voto.

Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato.

Al termine dello scrutinio, il Presidente esegue il controllo numerico finale verificando la coincidenza tra:

- a) numero degli elettori iscritti a registro e numero dei votanti e non votanti;
- b) numero dei votanti e voti validi assegnati, schede nulle, schede bianche, schede contenenti voti nulli e schede contenenti voti contestati.

Il verbale dello scrutinio deve riportare, oltre al numero dei voti validi attribuiti ad ogni lista e ad ogni candidato, anche il numero dei voti dichiarati nulli e delle schede bianche. Nel verbale si fa inoltre menzione delle eventuali difficoltà, incidenti, reclami e proteste che si verificano nel corso delle operazioni elettorali e su ogni eventuale contestazione nell'assegnazione o meno dei voti indicando anche le decisioni assunte.

## **10.6 Materiale elettorale**

Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente sigilla la scatola dove sono contenute le schede scrutinate e quelle non usate, inserendovi:

- a) il registro degli elettori, firmato da tutti i componenti del seggio elettorale;
- b) il verbale delle operazioni di voto, sottoscritto dal segretario e dagli altri componenti del seggio elettorale.

Il sigillo è firmato dal Presidente e dai rappresentanti di lista presenti con apposizione del timbro dell'amministrazione provinciale.

Il Presidente consegna seduta stante il materiale elettorale al responsabile dell'Ufficio elettorale o, se ciò non fosse possibile, provvede alla chiusura della sala nella quale è custodito il materiale elettorale e alla sua consegna entro le ore 12.00 del primo giorno non festivo successivo alla data delle votazioni.

## **10.7 Proclamazione alla carica di Presidente della provincia**

L'ufficio elettorale si riunisce non appena ricevuto il materiale elettorale di cui al precedente punto 10.6.

Il responsabile dell'Ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio e di ponderazione dei voti, proclama eletto Presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero dei voti, sulla base della ponderazione di cui all'art. 1, commi 32, 33 e 34, della L. 56/2014. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane.

### **10.8 Proclamazione alla carica di Consigliere provinciale**

L'ufficio elettorale provvede a determinare la cifra elettorale di ciascuna lista che è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse come risultanti dal verbale del seggio elettorale. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuno di essi.

I seggi vengono assegnati alle liste con il metodo D'Hondt e le disposizioni stabilite dall'art. 1 commi 36 e seguenti della L. 56/2014.

I seggi spettanti a ciascuna lista sono attribuiti ai candidati secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

A parità di cifra individuale, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.

### **10.9 Provvedimento di presa d'atto del risultato elettorale**

Entro il giorno successivo a quello della votazione il responsabile dell'Ufficio elettorale, con provvedimento amministrativo, dà atto del risultato elettorale conseguito procedendo, altresì, alla pubblicazione del provvedimento all'Albo pretorio informatico della Provincia.

### **10.10 Decadenza dalla carica di Presidente della Provincia**

La cessazione dalla carica di Sindaco comporta la decadenza da Presidente della Provincia (art. 1, comma 69 Legge 6/14).

### **10.11 Decadenza dalla carica di Consigliere provinciale**

La cessazione dalla carica di Consigliere comunale comporta la decadenza da Consigliere provinciale (art. 1, comma 69 Legge 56/14)

## **11. DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto dal presente manuale si fa rinvio alla normativa nazionale vigente per le elezioni del consiglio comunale e provinciale, in quanto compatibili nonché alle circolari ministeriali specifiche in materia.